

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	Pag. 1
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 2
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 3
CONVOCAZIONI	» 5
RELAZIONI PRESENTATE	» 5

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1965, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente AMATUCCI, indi del Vice Presidente BERLINGUER MARIO.*

La Giunta esamina le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Pellegrino (*istigazione continuata a delinquere*) (Doc. II, n. 87).

Il Presidente, in assenza del Relatore Pallazolo, riassume i fatti che hanno portato alla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Pellègrino. Fa presente che l'esame della detta richiesta era stato sospeso in una precedente seduta in attesa di prendere conoscenza delle disposizioni della legislazione regionale siciliana in materia di ripartizione dei prodotti dei fondi agricoli. Il deputato Cataldo porta quindi a conoscenza della Giunta le disposizioni della legge 22 settembre 1947, n. 11, della regione siciliana. Dopo interventi dei deputati Sforza e Valiante e del Presidente la Giunta delibera di non concedere l'autorizzazione a procedere.

contro il deputato Manco (*sosta vietata*) (Doc. II, n. 92).

Il Relatore Amendola Pietro espone gli elementi di fatto che hanno determinato la

richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Manco. Conclude chiedendo la concessione dell'autorizzazione. La Giunta delibera in conformità.

contro il deputato Tripodi (*omissioni di corresponsione di stipendio, di indennità e di contributi in materia di lavoro*) (Doc. II, n. 98).

Il Relatore Gagliardi, dopo aver esposto i fatti che hanno portato alla richiesta di autorizzazione a procedere contro il deputato Tripodi, ritiene che non si possa riscontrare alcun *fumus* persecutorio e pertanto dopo talune osservazioni in fatto e in diritto conclude proponendo la concessione dell'autorizzazione a procedere. La Giunta approva le conclusioni del Relatore.

contro il deputato Grezzi (*eccesso di velocità*) (Doc. II, n. 104).

Il Relatore Amendola Pietro espone i fatti che hanno determinato il reato di cui all'articolo 103 del codice della strada e che pertanto hanno provocato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Grezzi. Propone che venga concessa l'autorizzazione a procedere. Dopo discussione nella quale intervengono i deputati Valiante, Sforza, Berlinguer e il Presidente, la Giunta, con l'astensione del deputato Cataldo, delibera di concedere l'autorizzazione medesima.

contro il deputato Cengarle (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 108).

Il Relatore Valiante illustra i fatti che hanno dato luogo alla richiesta di autorizzazione a procedere contro il deputato Cengarle. Dopo alcune considerazioni sulla portata e sugli estremi del reato conclude proponendo di non concedere l'autorizzazione medesima. La Giunta delibera in conformità.

contro il deputato Paolicchi (*lesioni colpose*) (Doc. II, n. 106).

In sostituzione del Relatore Greppi assente, il Presidente riferisce sui fatti che hanno cau-

sato la richiesta di autorizzazione a procedere contro il deputato Paolicchi. Dopo aver dato lettura di una lettera con la quale lo stesso deputato Paolicchi esprime il desiderio che l'autorizzazione venga concessa e dopo talune considerazioni sulla natura del reato il Presidente propone la concessione dell'autorizzazione a procedere. La Giunta approva la proposta del Presidente.

Il Presidente prega quindi il Vice Presidente Berlinguer di sostituirlo alla Presidenza in sede di esame della richiesta di autorizzazione a procedere contro il deputato D'Amore, eletto nello stesso proprio Collegio elettorale. Il deputato Berlinguer assume la Presidenza.

contro il deputato D'Amore (*diffamazione continuata e aggravata*) (Doc. II, n. 107).

Berlinguer, quale Relatore, espone i fatti che hanno determinato il reato di cui agli articoli 81, 595, seconda parte e 61 n. 10 del codice penale e che pertanto hanno provocato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato D'Amore. Propone che venga concessa l'autorizzazione medesima. Intervengono nella discussione i deputati Amendola Pietro, Valiante, Cataldo, Sforza, Bavetta, Bresciani e il Presidente Berlinguer. La Giunta delibera di richiedere agli organi competenti di accertare se il deputato D'Amore ha presentato un esposto delucidativo sui fatti attribuitigli e in caso affermativo di prendere conoscenza del documento medesimo. La discussione è quindi rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,10.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana » (2656).

Il Presidente Vicentini riassume la discussione svoltasi nella seduta di ieri sugli emendamenti presentati al testo del decreto.

La Commissione si sofferma in particolare modo sugli emendamenti presentati all'articolo 3 concernenti l'imposta da applicare alle pelli lanute. Il Sottosegretario Valsecchi sostiene la opportunità, da un punto di vista di razionalità fiscale, che i prodotti di delanaggio vengano gravati dall'addizionale speciale del 7,80, sostitutiva dell'imposta di fabbricazione, e che corrispondano altresì il 4,80 per cento che parificherebbe (unitamente al 2,40 d'I.G.E. all'importazione) il gravame del settore a quello del 7,20 vigente per tutte le altre lane, per un totale del 15 per cento.

Il deputato Marzotto dichiara che ove fosse accolta la proposta del Governo relativa all'aliquota del 15 per cento, le aziende del settore sarebbero costrette a sospendere le lavorazioni.

In vista della particolare debolezza del settore del delanaggio il deputato Zugno propone che l'aliquota del 4,80 venga ridotta al 2,40.

I deputati Pella, Bima e Dosi presentano sull'argomento il seguente emendamento, aggiuntivo all'articolo 3:

« Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'addizionale speciale del 7,80 per cento prevista dal comma precedente, sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura ai reparti d'impiego », che è approvato.

La Commissione approva quindi il seguente emendamento, di iniziativa del Governo, integralmente sostitutivo dell'articolo 4:

« L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti o di materassi di lana ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento. Tale addizionale è dovuta invece nella misura del 4 per cento quando l'impresa industriale destini dette materie prime, acquistate all'interno o importate dall'estero, alla produzione di feltri tessuti ed a quella di tappeti.

A tal fine le imprese interessate devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità alle Intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio dello Stato, o alla Dogana, per l'importazione dall'estero, l'attività da essi esercitata indicando gli stabilimenti o labora-

tori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione, qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato, un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa nonché un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita l'attività di filatura.

Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di tali filati.

Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano vendute ad imprese esercenti attività diverse da quelle contemplate dallo stesso primo comma, il venditore deve corrispondere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3, ovvero la quota integrativa del 3,80 per cento nel caso in cui sia stata corrisposta l'aliquota ridotta del 4 per cento, sul prezzo di vendita mediante emissione di fattura od altro equivalente documento ».

In corrispondenza all'emendamento apportato all'articolo 4 la Commissione modifica nell'articolo 5, su iniziativa del Governo, le lettere a), b), c) cosicché esse risultano del seguente tenore:

a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento, esclusi i materassi di lana: 2,70 per cento;

b) prodotti elencati nella tabella allegata B alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento, esclusi i feltri battuti: 3,80 per cento;

c) prodotti elencati nella tabella allegata C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento; 5 per cento ».

Al secondo comma dell'articolo 5, su proposta del Relatore Bima, la Commissione sostituisce le parole « lire mille al chilogrammo » con le parole « lire 1.500 al chilogrammo ».

All'ultimo comma dell'articolo 5, su proposta del Governo, la Commissione dopo la parola « restituzione » sopprime le parole « all'esportazione » e dopo le parole « si applicheranno » introduce le parole « per i prodotti esportati ».

Gli articoli 6, 7 e 8 del testo del decreto sono approvati senza modificazioni.

La Commissione dà quindi mandato al Relatore Bima per la stesura della relazione.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1965, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione di scuole materne statali » (1897);

DAL CANTON MARIA PIA ed-altri: « Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito » (148);

LEVI ARIAN GIORGINA: « Istituzione di scuole statali per l'infanzia » (938).

Il Presidente Ermini riassume i termini della questione rammentando che nelle sedute del 9 e 15 luglio e del 27 ottobre la Commissione ha già approvato, con modificazioni, i primi dieci articoli del provvedimento.

Rammenta altresì che, discutendosi l'articolo 10, la Commissione ha convenuto sull'opportunità di accantonare il primo comma di un emendamento sostitutivo proposto dal deputato Bronzuto per esaminarlo in connessione con l'articolo 11 (relativo ai ruoli).

Dopo interventi del deputato Picciotto e del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione concorda sulla prospettiva descritta dal Presidente di accantonare ulteriormente l'esame dell'emendamento in questione con riserva di esaminarlo nella sede più opportuna, ed approva l'articolo 11 con alcuni emendamenti Codignola-Rosati nel confronto

dei quali esprimono il loro assenso anche i deputati Levi Arian Giorgina e Seroni, presentatori di emendamenti analoghi.

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 11 risulta approvato nel seguente testo:

« Il personale direttivo ed ispettivo della scuola materna statale costituisce un ruolo organico nazionale.

Il personale insegnante ed assistente della scuola materna statale è iscritto in rispettivi ruoli organici provinciali istituiti presso i Provveditorati agli studi ».

La Commissione inizia quindi l'esame dell'articolo 12 (Ispettrici delle scuole materne statali) e, dopo interventi dei deputati Picciotto, Rosati e Tedeschi, ne approva i primi due comma nel seguente nuovo testo proposto dai deputati Codignola e Rosati, con il consenso dei deputati Tedeschi e Di Lorenzo, presentatori di emendamenti analoghi:

« Il personale ispettivo esercita funzioni organizzative e di vigilanza delle scuole materne ed ha le attribuzioni ad esso devolute per legge e regolamento.

Il personale ispettivo proviene dal ruolo direttivo e consegue la nomina mediante concorso per titoli e per esami, al quale è ammesso dopo almeno quattro anni di anzianità nella qualifica ».

Il terzo comma dell'articolo è approvato invece nel seguente nuovo testo proposto dai deputati Codignola e Rosati, con la sola opposizione dei deputati del gruppo comunista:

« È istituito il ruolo degli ispettori centrali per la scuola materna. Ad esso si accede con le stesse modalità vigenti per il ruolo di ispettori centrali, per la istruzione elementare ».

La Commissione delibera successivamente di accantonare, con la riserva di esaminarlo nella sede più idonea, un articolo aggiuntivo 12-bis proposto dai deputati Bronzuto e Scionti, e relativo al Consiglio di scuola.

Ha quindi inizio l'esame dell'articolo 13 (direttrici delle scuole materne statali) che, dopo interventi dei deputati Codignola e Seroni, viene approvato nel seguente nuovo testo proposto dai deputati Codignola e Rosati, ed al quale esprimono consenso anche i deputati Seroni e Loperfido presentatori di emendamenti analoghi:

« Il personale direttivo soprintende al funzionamento ed alle attività delle scuole materne statali del rispettivo circolo.

Il personale direttivo è assunto mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli insegnanti di scuola materna e di scuola elementare statali in posses-

so dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 10, che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario ».

L'articolo 14 (Educatrici delle scuole materne statali), dopo interventi dei deputati Picciotto e Pitzalis, è approvato con alcuni emendamenti Codignola-Rosati ai quali esprimono il loro consenso i deputati Levi Arian Giorgina e Loperfido, presentatori di emendamenti analoghi.

A seguito delle modificazioni apportate l'articolo risulta così formulato:

« Il personale insegnante ha la responsabilità educativa della sezione che gli è affidata.

Il personale insegnante delle scuole materne statali è assunto in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami ».

Ha inizio pertanto l'esame dell'articolo 15 (Assistenti delle scuole materne statali).

Il deputato Codignola illustra un emendamento tendente a ridurre tutto l'articolo alla formulazione seguente: « Le assistenti sono incaricate della vigilanza e dell'assistenza ai bambini ».

Il deputato Picciotto illustra alcuni emendamenti presentati dal suo gruppo e tendenti a sottolineare il rapporto di collaborazione fra le assistenti ed il personale insegnante.

Dopo interventi dei deputati Scionti, Bronzuto e Levi Arian Giorgina, che si dichiarano favorevoli agli emendamenti Picciotto; del deputato Buzzi, del deputato Rosati, del Relatore Rampa e del Sottosegretario Badaloni, che esprimono invece le loro perplessità in merito, la Commissione accoglie una proposta del deputato Moro Dino per approvare l'articolo nel testo del disegno di legge.

Ha quindi inizio l'esame dell'articolo 16 (Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali). Dopo interventi dei deputati Codignola, Picciotto, Caiazza, Pitzalis, Rosati e del Sottosegretario Badaloni, la Commissione lo approva nel seguente testo:

« Lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale sono equiparati a quelli del corrispondente personale della scuola elementare.

Lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale assistente della scuola materna statale, sono equiparati a quelli del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato ».

Una proposta integrativa dedotta dagli emendamenti presentati dai deputati Picciotto

e Illuminati per estendere l'equiparazione anche dell'orario, non è accolta dalla Commissione.

La Commissione inizia quindi l'esame dell'articolo 17 (Delega per lo stato giuridico del personale delle scuole materne statali).

Dopo interventi dei deputati Buzzi, Caiazza, del Presidente Ermini e del Sottosegretario Badaloni, la Commissione lo approva nel seguente nuovo testo proposto dai deputati Codignola e Rosati ed integrato su proposta dei deputati Buzzi (E.N.A.M.) e Scionti:

« Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale nonché le norme che regolano l'assistenza e la previdenza compresa l'iscrizione obbligatoria all'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale.

Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale assistente della scuola materna statale.

Il personale della scuola materna statale sarà ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione ».

Un emendamento aggiuntivo all'articolo 17 presentato dai deputati Picciotto e Illuminati e relativo ai direttori delle scuole materne speciali, è acantonato, dopo interventi dei deputati Picciotto, Pitzalis e Rampa, per essere fatto oggetto di più documentata considerazione.

Il Presidente Ermini rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(IV Giustizia e XII Industria)

Venerdì 29 ottobre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

SABATINI ed altri: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (*Modifi-*

cata dalla II Commissione permanente del Senato) (1591-B) — Relatori: Ruffini, per la IV Commissione); Mussa Ivahdi, per la XII Commissione) — (Parere della V Commissione).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 29 ottobre,
al termine delle Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello di Campobasso (1968) — Relatore: Breganze' — (*Parere della V Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 29 ottobre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38, e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 (*Urgenza*) (2661) — Relatore: Radi — (*Parere della V Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

IX Commissione permanente (Lavori pubblici):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia (*Approvato dal Senato*) (2701) — Relatore: De Pasquale, *di minoranza*.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.